



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cnggeologi.it

AUDIZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI DEL 28/11/2024

VIII COMMISSIONE, CAMERA DEI DEPUTATI

ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 (ATTO N. 226)

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

a nome del Consiglio Nazionale dei Geologi, esprimo vivo apprezzamento per l'iniziativa di convocare, per questa audizione, la rappresentanza istituzionale dei geologi italiani, che da sempre svolgono un ruolo fondamentale per una corretta gestione del territorio e sulla sostenibilità ambientale e geologica degli interventi infrastrutturali.

* * *

1. Requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione specialistica.

All'**articolo 66** («*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria*») e all'**articolo 100** («*Requisiti di ordine speciale*») del Codice dei contratti pubblici, si prevede che gli operatori economici devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali per un'attività "attinente" o, comunque, "pertinente" all'oggetto dell'appalto; ciò anche ai fini di rendere le prestazioni professionali specialistiche di progettazione nell'ambito dei servizi di architettura e ingegneria.

Risulta, quindi, necessario chiarire, mediante l'intervento correttivo, che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dei servizi di architettura e ingegneria, le prestazioni di progettazione devono essere affidate a soggetti dotati di apposite abilitazioni, iscritti nei relativi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e aventi le previste competenze professionali per l'esecuzione di un'attività "coincidente" con tali prestazioni, non essendo sufficiente la sussistenza di tali requisiti con riferimento ad un'attività "attinente" o, comunque, "pertinente".

Le prestazioni progettuali in commento, a differenza di altri servizi, richiedono, infatti, il possesso di requisiti che debbono essere perfettamente corrispondenti a quelli oggetto di eventuale affidamento, in quanto i vigenti ordinamenti professionali riconoscono, in via esclusiva, a determinati operatori economici le capacità per la relativa esecuzione.

2. DOCFAP, DIP, Progettazione e verifica della progettazione.

L'**Allegato I.7** del Codice dei contratti pubblici regola i due livelli di progettazione attualmente previsti senza fornire una **dettagliata descrizione degli studi specialistici che debbono essere recepiti in apposite relazioni redatte dai professionisti tecnici abilitati**

(diversamente da quanto è sempre avvenuto nella previgente normativa legislativa e/o regolamentare di settore).

Si ritiene, pertanto, necessario un intervento correttivo con riferimento alle seguenti previsioni del citato Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici:

- **articolo 6, comma 7, lettera b)**, modificandola come segue: *“Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell’intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati: [...] b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici, tra cui le relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica, la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze; [...]”*;

- **articolo 8, comma 3**, modificandolo come segue: *“Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell’ente concedente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la Relazione tecnica è corredata da indagini e studi specialistici, aventi ad oggetto almeno i seguenti tematismi della progettazione: a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici, che debbono essere esaurientemente esposti e commentati nelle apposite relazioni specialistiche, la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze; [...]”*;

- **articolo 22, comma 4, lettera b)**, modificandola come segue: *“[...] Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti: [...] b) relazioni specialistiche, tra cui le relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica, la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze; [...]”*.

3. Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

L’**Allegato II.12** del Codice dei contratti pubblici, all’**articolo 25, comma 2**, nella versione attualmente vigente, prevede: *“I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.”*

Si ritiene necessario che nel primo periodo della citata disposizione venga espressamente previsto che l’incarico di direttore tecnico possa essere svolto anche da soggetti dotati di laurea in geologia o equipollente, oltre che dagli altri soggetti già ivi indicati, mediante un

mero inserimento di tale titolo accademico subito dopo la laurea in ingegneria o architettura; ciò affinché sia garantito che l'incarico di direttore tecnico possa essere svolto dai citati soggetti per la qualificazione in categorie con qualsiasi classifica, inclusa quelle di importo pari o superiore alla IV.

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, rientrano nelle “Attività professionali” dei geologi iscritti alla sezione A del relativo albo professionale: “[...] le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati [...]”, con riferimento a tutte le attività ivi espressamente indicate.

Risulta, pertanto, necessario un intervento di coordinamento delle disposizioni normative vigenti e, nello specifico, delle menzionate previsioni dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici con quelle dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, mediante l'espresso chiarimento che il soggetto in possesso di laurea in geologia o altra equipollente rientra tra i soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di direttore tecnico degli esecutori dei lavori qualificati.

4. Collegio consultivo tecnico.

L'Allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici prevede, al **comma 1 dell'articolo 1**, nella versione attualmente vigente, prevede: “*Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.*”

Si ritiene necessario che, così come avviene per i giuristi e gli economisti, si consenta, mediante un intervento correttivo, che, nella composizione del Collegio consultivo tecnico, la stazione appaltante possa effettuare la scelta di “professionisti tecnici” in generale, non solo di ingegneri e architetti.

Ciò considerato che la professionalità del geologo, o di altri professionisti specialisti, risulta essenziale per tutte quelle ipotesi di controversie su tematiche di loro interesse e competenza, tra cui i numerosi ed annosi contenziosi derivanti dalle cause geologiche (cd. “sorpresa geologiche”) di cui all'art. 1664, comma 2°, c.c.

In via subordinata, ove si ritenga opportuno non emendare il testo normativo vigente, risulta indispensabile quantomeno un intervento integrativo che consenta di affiancare il geologo all'ingegnere e all'architetto mediante l'espressa aggiunta di tale professionista tra i potenziali componenti del Collegio consultivo tecnico oppure, in via del tutto residuale, ammettendo che il professionista specialista presti una propria consulenza tecnica specialistica nelle ipotesi in cui essa risulti necessaria.

L'intervento richiesto appare più che opportuno anche in ragione della previsione dell'articolo 6, comma 1, dell'Allegato I.11 dello stesso Codice dei contratti pubblici, laddove, alla lettera c),

prevede che, nella composizione dell'Osservatorio del Collegio consultivo tecnico, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, debba esservi – unitamente ai rappresentanti designati dall'Ordine professionale degli ingegneri, dall'Ordine professionale degli architetti, dall'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dall'Ordine professionale degli avvocati – un componente designato proprio dall'Ordine professionale dei geologi.

* * *

Nell'ambito della dovuta collaborazione istituzionale, il Consiglio Nazionale dei Geologi resta a disposizione per ogni ulteriore attività che dovesse ritenersi utile in riferimento alle osservazioni rassegnate.